



Roma, 21 gennaio 2016

**OGGETTO: Legge di stabilità - miglioramento del regime forfettario.**

Dal 1° gennaio 2016, cambia di nuovo il regime fiscale “forfettario”, già introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015.

Il cambiamento non è radicale, poiché molte sono le cose che restano identiche rispetto allo scorso anno. Una novità rilevante riguarda l’innalzamento delle soglie di ricavi e il ritorno dei minimali contributivi INPS per artigiani e commercianti, ai quali è, tuttavia, riconosciuta la possibilità di fare richiesta di applicazione dell’agevolazione consistente nella riduzione del 35% dei contributi complessivamente dovuti. Chi non presenta la richiesta di accesso al regime contributivo agevolato, verserà i contributi secondo le regole ordinarie (quindi sul minimale e sul reddito eccedente, senza applicare la predetta riduzione).

Con le disposizioni previste dalla Legge 28.12.2015 n. 208 (Stabilità 2016), ai commi 112-114, a partire dal 1° gennaio 2016 viene definitivamente a cessare il c.d. “regime del vantaggio” o “regime dei minimi” e migliora il “regime forfettario” che, ricordiamo, si indirizza agli imprenditori individuali, ai lavoratori autonomi e ai professionisti:

- incremento delle soglie massime di ricavi annui:
  - o al limite di 30.000 euro per i professionisti;
  - o incremento di 10.000 euro rispetto ai livelli del 2015 per le altre categorie;
- estensione ai primi cinque anni di attività dell’aliquota forfettaria al 5 % (anziché al 15 %);
- rimane confermata la durata illimitata del regime forfettario;
- ampliamento delle condizioni di accesso al regime anche ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente;
- modifica del calcolo per la contribuzione dovuta ai fini previdenziali con possibilità di riduzioni.

Le nuove disposizioni migliorative del “regime forfettario” si applicano anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività secondo la disciplina introdotta con la finanziaria dello scorso anno.

Legge di Stabilità 2016, amplia le condizioni di accesso al regime forfettario nel caso di redditi di natura mista, pertanto potranno accedere al regime forfettario i titolari di lavoro dipendente od assimilato di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, del DPR, n. 1986/917 con un attività in proprio, a condizione che il reddito da lavoro dipendente, assimilato o da pensione

dal 1947

Consulenza Manageriale  
Advisory Finanziaria  
Controllo di Gestione  
Consulenza Amministrativa  
Organizzazione Aziendale  
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio  
Controllo Legale dei Conti  
Revisione e Certificazione  
Consulenza Tributaria e Iva  
Commerciale - del Lavoro  
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma  
P.IVA 06148070581  
Tel. +39 (06) 5423 96  
Fax +39 (06) 5423 9631  
www.studiotremontozzi.com  
tremontozzi@uni.net



non abbia superato nell'anno precedente euro 30.000. La verifica di tale condizione non è comunque rilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

**Modifica al calcolo della contribuzione dovuta ai fini previdenziali.**

Sul reddito determinato forfettariamente si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, ridotta del 35 per cento. Per l'accredito della contribuzione si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante il calcolo dei contributi previdenziali minimali necessari a maturare le prestazioni previdenziali. Artigiani e commercianti in "regime forfettario", per usufruire della aliquota contributiva ridotta del 35% dovranno presentare apposita richiesta all'INPS (in analogia a quanto disposto dal recedente regime forfettario). Per gli iscritti alla Gestione Separata e per i professionisti iscritti alle proprie Casse di Previdenza Professionali rimangono ferme le aliquote contributive ordinarie non essendo prevista l'estensione di tale agevolazione.

L'avvio di nuove attività che possono usufruire del "regime forfettario" soggetto ad aliquota ridotta nella misura del 5 per cento per il quinquennio, è possibile a condizione che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui alla tabella in allegato.

Non possono comunque avvalersi del regime forfettario:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
- e) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

I contribuenti che operano già nel precedente "regime del vantaggio" o "regime dei minimi", o avessero iniziato nel 2015, continueranno ad operare in questo regime fino alla naturale scadenza (5



anni dall'inizio dell'attività o fino al 35° anno di età se i 5 anni scadono prima) per poi passare automaticamente nel nuovo regime forfettario sempre che permangano i requisiti di permanenza.

*Studio Trementozzi*